


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 maggio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 «Interventi a favore di popolazioni di Stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali» Pag. 3

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 15-44/Leg.

Modifica del regolamento di esecuzione dell'art. 172 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, per quanto attiene al numero e alle materie delle prove d'esame e i relativi programmi per l'assunzione mediante pubblico concorso per titoli ed esami nel profilo professionale di insegnante delle scuole dell'infanzia Pag. 4

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1996, n. 23.

Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1996, n. 24.

Consiglio scolastico provinciale Pag. 9

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1996, n. 37.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1996, n. 38.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 39.

Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 Pag. 12

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 142.

Promozione e riconoscimento dell'associazionismo. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 143.

Disciplina delle attività trasfusionali Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 144.

Rifinanziamento della L.R. 19/94 n. 61 e successive rettifiche ed integrazioni Pag. 20

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 145.

Modifica alla L.R. 11 settembre 1996, n. 83 su «Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali» ... Pag. 20

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1996, n. 52.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 Pag. 21

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 37. *

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/1998 - 3° provvedimento . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 38.

Proroga dei termini per la fase commissariale delle Aziende USSL ed ospedaliere, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1996, n. 4 «Disposizioni urgenti in ordine agli organi delle aziende USSL ed ospedaliere della Lombardia» Pag. 21

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 39.

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione. (Legge finanziaria). Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 40.

Variatione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 41.

Provvidenze in favore delle popolazioni di Crotone colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, recante: «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche. Procedure. Deleghe agli Enti locali» Pag. 22

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 28.

Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 29.

Riconoscimento delle attività formative autonomamente finanziate e svolte nell'anno 1995/1996 Pag. 24

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 41.

Attuazione degli interventi previsti dall'art.1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 «Interventi urgenti in materia di trasporti» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 relativa ad interventi in favore delle imprese della provincia di Belluno, già modificata con legge regionale 14 settembre 1994, n. 54, e legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 Pag. 26

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 64.

Acquisto dell'Abbazia di S. Angelo al Raparo nel comune di S. Chirico Raparo Pag. 27

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 60.

Azione di valorizzazione dei beni storici e naturalistici della Tuscia Pag. 28

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 «Interventi a favore di popolazioni di Stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 10 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, le parole «e promuove adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eccezionali eventi calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale.» sono sostituite dalle parole «promuovendo all'uopo adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Attività ed interventi). — 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3, la Giunta regionale, anche d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o su richiesta della medesima, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni, invia direttamente attrezzature anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto e quant'altro risulti necessario per sovvenire alle necessità del momento e per consentire normali condizioni di vita.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3, la Giunta regionale può altresì avvalersi di soggetti pubblici o privati, operanti, senza fine di lucro, a favore di popolazioni extracomunitarie, per l'invio di quanto previsto al comma 1.

3. Inoltre la Regione, nelle medesime ipotesi, con le modalità di cui all'articolo 3, sostiene iniziative anche a carattere pluriennale che prevedano il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale e che valorizzino le potenzialità in Regione.

4. La Giunta regionale garantisce alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano la costante informazione sulle iniziative che la stessa intende assumere in via diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati.

5. L'individuazione dei Paesi extracomunitari destinatari delle provvidenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e dei soggetti pubblici o privati di cui ai commi 2 e 3, nonché la determinazione degli importi da destinarsi, sarà effettuata dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui all'articolo 4».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Associazioni operanti a favore delle popolazioni extracomunitarie). — 1. La Regione sostiene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da enti, associazioni e comitati, anche a carattere cooperativo, operanti nel territorio regionale, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore delle popolazioni extracomunitarie colpite da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa. La Regione d'intesa

con le Province sostiene altresì iniziative intese alla temporanea accoglienza, all'assistenza ed alla formazione culturale e professionale, sul proprio territorio, di soggetti provenienti dai Paesi extracomunitari.

2. Al fine di ottenere il sostegno di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti devono presentare apposita domanda alla Regione presso l'Ufficio, anche eventualmente decentrato nel territorio della provincia di Bolzano, se nel medesimo gli stessi soggetti siano operanti, individuato con deliberazione della Giunta regionale. A seguito di tale richiesta, ed espletata a cura del suddetto Ufficio, la procedura istruttoria, la Giunta regionale, qualora deliberi di intervenire a favore dei soggetti di cui al comma 1, potrà stipulare con i richiedenti apposita convenzione.

3. Alle attribuzioni del Servizio studi e relazioni linguistiche, indicate nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'allegato A) della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, sono aggiunti i compiti relativi alla gestione della presente legge, ivi compresi quelli di supporto al Comitato di cui all'articolo 4».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Per le attività e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composto da:

- a) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia disciplinata dalla presente legge;
- b) tre funzionari regionali;
- c) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- d) un rappresentante della Croce Bianca;
- e) un rappresentante della Caritas;
- f) due consiglieri regionali, uno dei quali appartenente alla minoranza.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al Servizio studi e relazioni linguistiche».

2. All'articolo 4, comma 5 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, le parole «lettere d), e), f) e g)» sono sostituite dalle parole «lettere c), d), e) e f)».

3. All'articolo 4, comma 8, le parole «comma 7» sono sostituite dalle parole «comma 6».

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 è soppresso.

5. All'articolo 4, comma 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, sono aggiunte le parole, «fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

Art. 5.

1. All'articolo 5, comma 1 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, le parole «Per la realizzazione di iniziative e di interventi individuati con le modalità di cui all'articolo 3, la Giunta regionale previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 4, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:» sono sostituite dalle parole «Le convenzioni anche a carattere pluriennale, di cui all'articolo 3, comma 2, contengono in particolare:».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, le parole «la concessione e l'erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti» sono sostituite dalle parole «l'erogazione del contributo concesso, nonché per la corresponsione di anticipazioni sul contributo stesso».

Art. 6.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con le norme contenute nella legge regionale 30 maggio 1993, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

GRANDI

97R0088

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 15-44/Leg.

Modifica del regolamento di esecuzione dell'art. 172 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, per quanto attiene al numero e alle materie delle prove d'esame e i relativi programmi per l'assunzione mediante pubblico concorso per titoli ed esami nel profilo professionale di insegnante delle scuole dell'infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 28 gennaio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 1);

Vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, ed in particolare l'art. 172, come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

Visto il proprio precedente decreto 1° dicembre 1992, n. 19-71/Leg., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 di data 29 dicembre 1992;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 15570 di data 6 dicembre 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

L'art. 3 del regolamento di esecuzione dell'art. 172 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, di cui al D.P.G.P. 1° dicembre 1992, n. 19-71/Leg., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 di data 29 dicembre 1992, è in tal senso modificato:

il punto 8) del primo gruppo di argomenti è sostituito con il seguente:

«8) Prima individuazione di bambini con deficienze, ritardi e difficoltà nello sviluppo affettivo, motorio, percettivo ed intellettuale; bambini con difficoltà di adattamento al gruppo dei coetanei; attuazione e verifica dei progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, forme di integrazione tra attività scolastiche e attività extrascolastiche finalizzate al recupero o riduzione dello svantaggio e dell'handicap».

il punto 1) del terzo gruppo di argomenti è sostituito con il seguente:

«1) Conoscenza critica degli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia emanati con D.P.G.P. n. 5-19/Leg. di data 15 marzo 1995».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1997
Registro 1, foglio 12 - PALOMBA

97R0243

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1996, n. 23.

Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 10 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE E NEL SETTORE DELLE FORESTE.

Art. 1.

Modificazioni alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, concernente «Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico»

1. La legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è modificata come segue:

a) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2 (*Comitato scientifico*) — 1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 1 è nominato con deliberazione della Giunta provinciale, rimane in carica per la durata di un quinquennio ed è composto da:

a) il direttore della Ripartizione provinciale agricoltura;

b) il direttore della Ripartizione provinciale foreste;

c) il direttore della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo-forestale;

d) il direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale;

e) il direttore della Ripartizione provinciale laboratori provinciali;

f) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti;

g) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dal centro di consulenza per la frutticoltura e viticoltura;

h) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine;

i) cinque esperti designati dall'assessore competente per la sperimentazione agraria e forestale.

2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal comitato nel proprio seno.

3. Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale o della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo-forestale.

4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

5. In caso di impedimento, i membri del comitato scientifico di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, mentre per gli altri membri intervengono i rispettivi sostituti nominati dalla Giunta provinciale.

6. Ai componenti ed al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 2-bis. (*Compiti del Comitato scientifico*) — 1. Il comitato scientifico esamina ed esprime parere sul programma di attività che sarà presentato annualmente dal direttore e lo sottopone al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, per la sua approvazione.

2. Il comitato può demandare a propri sottocomitati settoriali l'esplicazione dei lavori preparatori»;

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre quelle di ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio del centro.

4-bis. La costruzione di edifici e di lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal centro ed in tal caso il consiglio di amministrazione può nominare un direttore dei lavori»;

c) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La direzione del centro viene esercitata dal direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, coadiuvato dal direttore dell'ufficio competente per l'amministrazione dell'azienda Laimburg, quale vice».

Art. 2.

Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, concernente «Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano».

1. La legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28 è modificata come segue:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I territori demaniali affidati all'Azienda ed i terreni con superficie inferiore a venticinque ettari inclusi nei territori predetti costituiscono oasi di protezione destinata a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica»;

b) all'articolo 6, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata di un quinquennio e composto da:

- l'assessore provinciale competente, che lo presiede;
- il direttore della Ripartizione provinciale foreste;
- il direttore della Ripartizione provinciale ragioneria;
- il direttore dell'Azienda;
- tre esperti designati dall'assessore competente per le foreste.

2. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.

3. Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale foreste, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3-bis. Il vicepresidente è eletto dal consiglio nel proprio seno. In caso di impedimento, i membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c) e d) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa»;

c) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente lettera:

«p) autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree in amministrazione dell'Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio»;

d) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 18-bis. — 1. Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'articolo 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.

2. Per la violazione della prescrizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per cavallo.

3. Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000 maggiorata di lire 50.000 per cavallo.

Art. 18-ter. — 1. Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000».

Art. 3.

Modificazioni alla legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18, concernente «Sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale ed altre norme in materia forestale».

1. L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18 è modificato come segue:

a) le cifre: «3.200», «2.000», «1.000» e «14.000» di cui all'articolo 2, comma 1, sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «10.000», «5.000», «3.000» e «50.000»;

b) le cifre: «1.000», «400» e «14.000» di cui all'articolo 3 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «2.000», «1.000» e «50.000»;

c) le cifre: «4.000», «2.000» e «14.000» di cui all'articolo 4 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «8.000», «4.000» e «50.000»;

d) le cifre: «20.000» e «200.000» di cui all'articolo 5 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «50.000» e «500.000»;

e) le cifre: «1.000», «14.000», «200» e «14.000» di cui all'articolo 6, comma 1, sono sostituite dalle cifre: «2.000», «50.000», «500» e «50.000»;

f) le cifre: «1.200» e «14.000» di cui all'articolo 6, comma 2, sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «2.500» e «50.000»;

g) le cifre: «400» e «14.000» di cui all'articolo 6, comma 4, sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «1.000» e «50.000»;

h) le cifre: «2.000» e «14.000» di cui all'articolo 7 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «5.000» e «50.000»;

i) le cifre: «4.000» e «14.000» di cui all'articolo 8 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: «8.000» e «50.000»;

j) la cifra: «14.000» di cui agli articoli 9 e 10 è sostituita dalla cifra: «50.000»;

k) la cifra: «14.000» di cui all'articolo 11, comma 8, è sostituita dalla cifra: «50.000»;

l) la cifra: «24.000» di cui all'articolo 12, comma 4, è sostituita dalla cifra: «50.000».

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 18/1982 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la violazione di cui al comma 1 comporti i danni di cui all'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche la sanzione proporzionale in esso prevista. La sanzione amministrativa pecuniaria non può tuttavia superare l'ammontare complessivo di lire 10.000.000, se l'incendio è causato da colpa».

Art. 4.

Abrogazione di norme vigenti

1. L'articolo 13 della legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18 è abrogato.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 ed il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, concernente: «Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali», sono abrogati.

Art. 5.

Modificazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 concernente «Tutela del paesaggio»

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera «d» è abrogata.

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI
NEL SETTORE DELLA CACCIA

Art. 6.

Modificazioni alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, concernente «Norme per la protezione della selvaggia e per l'esercizio della caccia»

1. La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 è modificata come segue:

a) al comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: «Esso rilascia i pareri di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3 e di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27. La composizione dell'Osservatorio scientifico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Specie cacciabili e periodi di caccia*) — 1. Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre:

- 1) capriolo;
- 2) cervo;

b) specie cacciabili dal 1° luglio al 15 dicembre:

- 1) volpe;

c) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:

- 1) camoscio;

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

- 1) lepore comune;

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:

- 1) lepore bianca;
- 2) pernice bianca;
- 3) fagiano;
- 4) colombaccio;
- 5) germano reale;
- 6) folaga;
- 7) beccaccia;
- 8) merlo;
- 9) cesena;
- 10) cornacchia;
- 11) ghiandaia;
- 12) gazza;
- 13) muflone;
- 14) daino;
- 15) cinghiale;
- 16) coniglio selvatico;
- 17) quaglia;
- 18) marzaiola;
- 19) alzavola;

f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre:

- 1) maschio del fagiano di monte;
- 2) coturnice.

2. Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la piscicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1.

3. Nel territorio della provincia l'esercizio della caccia è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto e per non più di tre giorni alla settimana, salvo che per la caccia agli ungulati. Ciascuna uscita di caccia, ad eccezione di quella agli

ungulati, deve essere precedentemente barrata sul permesso di caccia o sul calendario di controllo messo a disposizione dal gestore della riserva.

4. Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.

5. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, le specie non comprese nel comma 1 che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le modalità di cattura e di abbattimento»;

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Comprensori di caccia*) — 1. Nell'ambito del territorio della provincia di Bolzano e salvo quanto stabilito dall'articolo 11, l'esercizio della caccia è consentito solamente a chi è titolare di un permesso di caccia per la relativa zona nonché, in caso di cervidi, di un'autorizzazione speciale indicante il sesso, la qualità e l'età. A tale scopo tutto il territorio della provincia di Bolzano è suddiviso nei seguenti comprensori di caccia:

- a) riserve di diritto;
- b) riserve private di caccia;
- c) oasi di protezione;
- d) bandite.

2. L'articolazione del territorio di cui al comma 1, la disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo di cui agli articoli 25 e 27, nonché i criteri per la definizione, il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 36 e seguenti, sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria.

3. In caso di modifiche o rettifiche al numero, al confine o alla estensione delle riserve di caccia di diritto ai sensi degli articoli 7 e 10, il proprietario o conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una delle riserve interessate, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, all'assessore provinciale competente in materia di caccia richiesta motivata, che va decisa entro sessanta giorni.

4. La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, o quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale od ambientale.

5. Il divieto di caccia di cui al comma 3 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. In tali aree l'esercizio dell'attività venatoria è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, e non sono risarciti eventuali danni causati dalla selvaggina»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «il Comitato caccia» sono sostituite con le parole: «l'Osservatorio faunistico»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «dal Comitato caccia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia»; al comma 4, le parole: «del Presidente del Comitato caccia, su proposta del Comitato stesso» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia»; al comma 6, le parole: «del Presidente del Comitato caccia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia»; al comma 7, le parole: «al Comitato caccia» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio provinciale competente in materia di caccia»;

f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico, può consentire per motivi biologici e igienico-sanitari e per limitare i danni alle colture agricole e boschive, l'abbattimento di determinate specie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2»;

g) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat relativi»;

h) all'articolo 11, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La selvaggina cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene al gestore del territorio di caccia cui essa è stata sottratta, mentre il rinvenimento e la presa di selvaggina malata o ferita devono essere comunicati entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente, che dispone in merito. Le specie di selvaggina non cacciabile trovata morta devono essere o consegnate al Museo di scienze naturali della Provincia di Bolzano o denunciate alla stazione forestale competente per territorio, che rilascia il certificato d'origine di cui al terzo comma dell'articolo 22, salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione. Gli eventuali trofei di ungulati abbattuti o catturati illegalmente o trovati morti devono, se ritenuti idonei per l'esame venatorio o per la preparazione dei guardiacaccia, su richiesta, essere consegnati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

6. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, prescritte dalle norme statali»;

i) all'articolo 11, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«9. La ricerca autorizzata di selvaggina colpita nonché l'abbattimento di selvaggina cacciabile da parte degli organi di sorveglianza di cui all'articolo 31 e da parte dei cacciatori, in stato di manifesta necessità non sono considerati esercizio di caccia»;

l) all'articolo 12, comma 1, sono soppresse le parole: «, residenti in un comune dell'Alto Adige»;

m) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino»;

n) all'articolo 12, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 la prova pratica di tiro, ai fini dell'ammissione alla prova orale dell'esame venatorio, è svolta alla presenza del presidente o suo vicario e di un membro della commissione»;

o) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Tesserino di caccia*) — 1. Il tesserino di caccia è rilasciato gratuitamente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per l'eventuale esercizio dell'attività venatoria fuori dal territorio provinciale.

2. Nel tesserino di cui al comma 1 è indicata la forma di caccia scelta che, per i titolari di un permesso di caccia per una riserva della provincia, corrisponde alla forma vagante in zona Alpi»;

p) all'articolo 14, comma 2, le parole: «calendario venatorio» sono sostituite dalle parole: «assessore provinciale competente in materia di caccia»;

q) il comma 4 dell'articolo 14 è abrogato;

r) all'articolo 15, comma 1, le lettere g) e n) sono sostituite dalle seguenti:

«g) usare munizione spezzata nel tiro agli ungulati nonché fucili a canna rigata di calibro inferiore a millimetri 6,5 nella caccia al cervo; questi divieti non sussistono qualora sia necessario un ulteriore colpo per finire l'animale ferito;

n) praticare la caccia usando sostanze gassose od esplodenti, corrente elettrica o sostanze inebrianti o paralizzanti»;

s) all'articolo 15, comma 1, lettera q), le parole: «a metri 1,80» sono sostituite dalle parole: «a metri 1,20»;

t) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti lettere:

«s) l'esercizio venatorio con l'impiego di armi a canne corte, con cartucce a percussione anulare e con cartucce a palla asciutta per fucile a canna liscia nonché con armi da sparo munite di silenziatore;

t) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili»;

u) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Il Presidente del Comitato caccia, sentito il Comitato stesso» sono sostituite con le parole: «L'assessore provinciale competente in materia di caccia»;

v) all'articolo 18, comma 1, le parole: «Il presidente del Comitato caccia» sono sostituite con le parole: «L'assessore provinciale competente in materia di caccia»;

x) all'articolo 19, comma 3, le parole: «del Comitato caccia» sono sostituite con le parole: «dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia»;

z) all'articolo 19, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera q), è vietato l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che necessitano per motivi igienico-sanitari o sociobiologici, possono essere attuati solo da guardiacaccia oppure dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 se in presenza dell'agente di vigilanza del comprensorio di caccia confinante. Nei centri di allevamento di selvaggina a scopo alimentare la cattura e successiva uccisione della fauna detenuta non sono considerati esercizio venatorio»;

aa) il comma 7 dell'articolo 19 è abrogato;

bb) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-bis. (*Detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale*) — 1. Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'allevamento in cattività, l'esposizione, l'interscambio e la commercializzazione di uccelli di fauna autoctona appartenenti alle famiglie dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi nonché di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni e prevedere controlli anche mediante l'inanellamento degli esemplari detenuti.

2. I criteri e le modalità per il rilascio e l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, vengono definiti dalla Giunta provinciale, che fissa il termine entro il quale coloro che si trovano in possesso dei volatili di cui al comma 1 devono denunciarli all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La relativa deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione»;

cc) all'articolo 21, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previa autorizzazione del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia»;

dd) all'articolo 21, comma 2, le parole: «dal Presidente del Comitato caccia» sono sostituite con le parole: «dall'Osservatorio faunistico»;

ee) all'articolo 22, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per le specie consegnate al Museo di scienze naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine»;

ff) all'articolo 23, comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Su richiesta dell'interessato, il 50% del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto non appena il relativo provvedimento è divenuto esecutivo»;

gg) all'articolo 24, il comma 2 è abrogato;

hh) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prescrizioni derivanti o contenute nelle suddette direttive devono essere pubblicate nel periodico dell'associazione alla quale è affidata la gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'articolo 23»;

ii) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. La perdita anche temporanea di uno dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, comporta comunque il venir meno del diritto al rilascio del permesso annuale o d'ospite»;

jj) l'articolo 26 è abrogato;

kk) l'articolo 28 è abrogato;

ll) all'articolo 29, comma 1, le parole: «Il Comitato caccia» sono sostituite con le parole: «L'assessore provinciale competente in materia di caccia»;

mm) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive,

della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f)»;

nn) all'articolo 30, comma 1, la lettera d) è abrogata;

oo) all'articolo 31, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«5. Gli agenti venatori addetti alla vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia ai sensi del comma 1 rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157»;

pp) all'articolo 32, comma 8, le parole: «del presidente del Comitato caccia» e: «nel calendario venatorio» sono sostituite rispettivamente con le parole: «dell'assessore provinciale competente in materia di caccia» e: «nell'articolo 4»;

qq) all'articolo 34, comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Sono ammessi inoltre all'esame coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di istruzione per la nomina a guardia forestale e sono in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia»;

rr) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente articolo:

«Art. 34-bis. (*Guardie venatorie volontarie*) — 1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a norma delle leggi di pubblica sicurezza a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui all'articolo 34, comma 1»;

ss) all'articolo 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. I guardiacaccia dipendenti dall'amministrazione provinciale e gli appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per gli animali domestici al pascolo o per la selvaggina»;

tt) all'articolo 36, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) mette in forse l'esito dei rimboschimenti su superfici a vocazione forestale causando una quota perdita che supera il venticinque per cento;

c) non consente l'insediamento della rinnovazione naturale in un numero di esemplari sufficienti e nel rapporto di mescolanza necessaria determinati per ogni singola associazione boschiva dall'autorità forestale»;

uu) all'articolo 36, al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il risarcimento per danni alle colture boschive di cui al comma 1, lettere a), b) e c), può essere richiesto solo in caso di adempimento inferiore all'85% del piano di abbattimento per gli ungulati ed unicamente per danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla data della domanda di indennizzo ed accertati dall'autorità forestale. In caso di persistenza del danno a colture boschive la domanda di indennizzo può essere inoltrata a intervalli quinquennali»;

vv) all'articolo 36, comma 5, le parole: «il presidente del Comitato caccia» sono sostituite dalle parole: «d'assessore provinciale competente in materia di caccia»;

xx) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, la Giunta provinciale può risarcire i danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto dai gestori delle riserve di caccia interessate»;

zz) il comma 5 dell'articolo 37 è abrogato;

aaa) all'articolo 38, ai commi 4 e 5 le parole: «il presidente del Comitato caccia» sono sostituite con le parole: «d'assessore provinciale competente in materia di caccia»;

bbb) all'articolo 39, comma 1, lettera f), le parole: «degli articoli 4, settimo comma, o 5» sono sostituite con le parole: «dell'articolo 5»;

ccc) all'articolo 39, comma 1, lettera i), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non si applica la sanzione amministrativa se il mancato abbattimento non supera l'85% del numero di capi fissati nel piano di abbattimento per gli ungulati o se non è stato constatato alcun danno causato da ungulati»;

ddd) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 non si applicano per le violazioni delle disposizioni della presente legge, in riferimento alle quali l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede la comminazione di sanzioni penali, salvo che il reato si estingua per amnistia»;

eee) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente articolo:

«Art. 40-bis. (*Sospensione del permesso annuale o d'ospite*)

— 1. In caso di esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza licenza di porto di fucile, senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto o di abbattimento di specie non cacciabili ovvero — su proposta dell'associazione cacciatori, alla quale è stata affidata la gestione delle riserve di diritto — in presenza di altre infrazioni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone nei confronti dei cacciatori la sospensione del permesso annuale o d'ospite ovvero del permesso di caccia nelle riserve private per un periodo da tre mesi fino a tre anni, secondo la gravità dei fatti, con effetto dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui è stato definito il procedimento amministrativo o penale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati all'associazione dei cacciatori affidataria della gestione delle riserve di diritto ovvero al gestore della riserva privata di caccia, che ne dispongono l'attuazione»;

fff) all'articolo 40, comma 1, le parole: «propone alla competente autorità statale anche la sospensione, la revoca o l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto d'armi» sono sostituite dalle parole: «effettua la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore»;

ggg) in tutti gli articoli in cui ricorrono, le parole: «licenza di porto d'armi» sono sostituite con le parole: «licenza di porto di fucile»;

hhh) in tutti gli articoli in cui ricorrono, le parole: «Osservatorio scientifico» sono sostituite dalle parole: «Osservatorio faunistico».

2. Il proprietario o il conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una riserva di diritto di cui all'elenco allegato alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1991, n. 3, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, può inoltrare, a pena di decadenza del diritto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessore provinciale competente in materia di caccia, richiesta motivata che va decisa entro i successivi sessanta giorni.

3. Le guardie volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dall'esame di cui all'articolo 34-bis.

4. Le misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dalla legge provinciale n. 14/1987 sono aumentate del cinquanta per cento e non possono comunque essere inferiori a lire 50.000 nel minimo edittale.

Art. 7.

Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1992, n. 10 concernente «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano».

1. L'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 è modificato come segue:

a) la cifra 31 è sostituita con la seguente:

«31 AGRICOLTURA:

masi chiusi, usi civici e comunità agrarie;

bonifica e riordino fondiario;

edilizia rurale;

zootecnia;

agevolazioni fiscali;

interventi di mercato AIMA;

sovvenzioni ed interventi di promozione;

meccanizzazione agricola;

avverità atmosferiche, misure di emergenza, fondi di solidarietà;

frutti- e viticoltura;
servizio fitosanitario provinciale;
controllo e certificazione dei prodotti sementieri»;

b) la cifra 33 è così sostituita:

«33. SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE:

ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell'agricoltura e foreste;
ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria;

analisi e ricerche del laboratorio agrochimico;
conduzione ed amministrazione delle aziende agricole provinciali».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 28 novembre 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ
97R0242

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1996, n. 24.

Consiglio scolastico provinciale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 24 dicembre 1996*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Con il fine di realizzare la più ampia partecipazione all'attuazione dell'ordinamento scolastico provinciale, istituito il Consiglio scolastico provinciale quale organo consultivo della Provincia nei settori della scuola materna e dell'istruzione elementare e secondaria.

2. Ai fini della presente legge si intendono per scuola le istituzioni scolastiche di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria.

Art. 2.

Compiti

1. Il Consiglio scolastico provinciale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 19, comma 14, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare:

a) esprime parere riguardo all'istituzione e soppressione di scuole e sui piani di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche;

b) esprime parere sugli obiettivi formativi generali del sistema scolastico provinciale, sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento, sui titoli finali, sulla promozione della sperimentazione, sulle innovazioni didattiche, sul calendario scolastico nonché sugli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne;

c) esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante;

d) formula annualmente una relazione sull'andamento generale delle attività scolastiche e dei servizi scolastici;

e) indica i criteri generali per il coordinamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale, di medicina scolastica, di assistenza psicopedagogica e, di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps e degli alunni svantaggiati;

f) indica i criteri generali ed esprime pareri in ordine all'attuazione delle iniziative extra- e parascolastiche, comprese le iniziative connesse con la promozione dello sport scolastico;

g) formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico e di attuazione del diritto allo studio;

h) si esprime in ordine ad ogni altro argomento devoluto alla sua competenza da leggi o regolamenti provinciali ed in ordine ad ogni altra materia che gli viene sottoposta dagli organi competenti, nonché dal Sovrintendente o dagli Intendenti scolastici;

i) esercita le competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in materia di stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, ed in particolare le competenze di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e) f) ed l), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto compatibili con la legislazione provinciale vigente in materia.

2. All'assemblea plenaria ovvero alle competenti sezioni del Consiglio scolastico provinciale compete inoltre:

a) formulare proposte in ordine all'elaborazione degli indirizzi e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, nonché in ordine alla predisposizione di programmi pluriennali di sviluppo di dette attività;

b) esprimere pareri sul piano annuale delle attività sportive scolastiche;

c) esprimere pareri, su richiesta da parte di organi o uffici dell'amministrazione provinciale, di organi collegiali scolastici e del Comitato olimpionico nazionale italiano (C.O.N.I.), anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

3. Su richiesta delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale, il Consiglio scolastico provinciale esprime pareri nel relativo settore.

Art. 3

Composizione

1. Il Consiglio scolastico provinciale si articola in un'assemblea plenaria e in tre sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico.

2. L'assemblea plenaria composta da:

a) gli assessori provinciali competenti in materia, o loro delegati;

b) il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, o loro delegati;

c) sette rappresentanti del personale ispettivo e direttivo delle scuole pubbliche, eletti dalle corrispondenti categorie, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola;

d) ventisette rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole pubbliche, eletti dal corrispondente personale, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola e riservandosi due seggi al personale insegnante di seconda lingua;

e) un rappresentante eletto del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati;

f) un rappresentante eletto del personale amministrativo in servizio presso le scuole pubbliche;

g) sette rappresentanti eletti dei genitori degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie;

h) cinque rappresentanti eletti degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;

i) un docente di religione designato dall'Ordinariato diocesano;

j) un docente della formazione professionale;

k) due rappresentanti dei comuni;

l) un rappresentante del mondo dell'economia ed uno del mondo del lavoro;

m) un docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.

3. La composizione dell'assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 13, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La rappresentanza dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie indicata nel decreto del Presidente della Giunta provinciale con il quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per il gruppo linguistico ladino: un rappresentante degli insegnanti di scuola elementare, un rappresentante degli insegnanti di scuola media, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria superiore, un rappresentante dei capi di istituto, un rappresentante dei genitori ed un rappresentante degli studenti.

4. Le singole sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico sono costituite dalle medesime categorie rappresentate nell'assemblea plenaria ai sensi del comma 2. Qualora nell'assemblea plenaria non sia presente almeno un rappresentante delle varie categorie per il corrispondente gruppo linguistico, la relativa sezione integrata da un rappresentante della categoria mancante, eletto o rispettivamente designato con le modalità previste per la rispettiva categoria.

5. L'integrazione di cui al comma 4 si applica altresì per le sole categorie di cui al comma 2, lettere c) e d), al fine di assicurare la presenza in ciascuna sezione di rappresentanti del personale ispettivo e direttivo nonché docente dei diversi gradi di scuola materna, di istruzione elementare e secondaria.

6. I membri integrati ai sensi dei commi 4 e 5 sono considerati membri effettivi della rispettiva sezione del Consiglio scolastico provinciale.

7. I membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che svolgono il loro servizio nella provincia di Bolzano, partecipano alle sedute del Consiglio scolastico provinciale con funzione consultiva.

8. Qualora vengano trattate tematiche di natura pedagogico-didattica ed in particolare argomenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f), alle riunioni dell'assemblea plenaria e delle rispettive sezioni del Consiglio scolastico provinciale invitato, con funzioni consultive, un rappresentante dell'istituto pedagogico del rispettivo gruppo linguistico.

Art. 4

Elezioni

1. Le elezioni per il Consiglio scolastico provinciale sono indette dal Presidente della Giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le relative modalità.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati in particolare:

a) le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo delle varie categorie rappresentate, anche attraverso forme di elezioni indirette con esclusione dei componenti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), nonché le eventuali incompatibilità;

b) la costituzione ed il funzionamento delle commissioni elettorali nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle liste dei candidati e di eventuali ricorsi;

c) le modalità ed i termini per la designazione dei propri rappresentanti da parte delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da i) a m).

Art. 5.

Durata

1. Il Consiglio scolastico provinciale dura in carica quattro anni scolastici.

2. In seguito alla scadenza della durata in carica il Consiglio scolastico provinciale prorogato fino alla nomina dei nuovi membri e comunque non oltre il 31 dicembre del relativo anno.

Art. 6.

Sezioni, presidenza, regolamento interno, giunta esecutiva e segreteria

1. Il Consiglio scolastico provinciale si riunisce in assemblea plenaria per la trattazione delle materie comuni a tutte le scuole. Si riunisce per sezioni corrispondenti alle scuole dei tre gruppi linguistici,

ogni qual volta esercita funzioni ed esamina tematiche riguardanti la scuola o il personale in servizio nella scuola di un determinato gruppo linguistico.

2. Delle sezioni fanno parte i membri appartenenti ai rispettivi gruppi linguistici, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua, i quali fanno parte della sezione corrispondente alla scuola del rispettivo gruppo linguistico presso la quale prestano servizio.

3. Il Consiglio scolastico provinciale, oltre ad articolarsi in sezioni, può costituire commissioni di studio relativamente alle materie di sua competenza.

4. Il Consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente e due vicepresidenti. Nei primi diciotto mesi di attività il presidente appartiene al gruppo linguistico tedesco, nei successivi diciotto mesi al gruppo linguistico italiano e negli ultimi dodici mesi al gruppo linguistico ladino. I due vicepresidenti appartengono rispettivamente ai due gruppi linguistici ai quali non appartiene il presidente in carica.

5. Il presidente e i vicepresidenti dell'assemblea plenaria presiedono allo stesso tempo le sezioni dei rispettivi gruppi linguistici, le quali, a loro volta, eleggono un vicepresidente.

6. Qualora nella prima votazione per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale non si raggiunga la maggioranza assoluta, gli stessi sono eletti nelle successive votazioni a maggioranza relativa dei votanti.

7. Il Consiglio scolastico provinciale delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento interno relativo al funzionamento dell'assemblea plenaria, nonché degli altri organi.

8. I pareri del Consiglio scolastico provinciale sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. Il Consiglio scolastico provinciale validamente costituito, qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

10. Per la preparazione dei lavori, la determinazione dell'ordine del giorno e l'esecuzione delle delibere è istituita una giunta esecutiva, formata dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale nonché da quattro membri elettivi. La presidenza della giunta esecutiva è assunta dal presidente pro-tempore dell'assemblea plenaria.

11. La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza dei tre gruppi linguistici, ed è stabilita nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 3.

12. Compete alla giunta esecutiva la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di elettorato passivo da parte dei membri eletti nel Consiglio scolastico provinciale.

13. Per l'espletamento dei lavori di segreteria del Consiglio scolastico provinciale nonché dei comitati provinciali dei genitori e degli studenti è istituito un servizio di segreteria, al quale viene assegnato personale delle intendenze scolastiche.

Art. 7.

Consigli del personale

1. Il personale docente delle scuole a carattere statale, distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale docente. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale docente ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.

2. Il personale direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale, come categoria congiunta e distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale direttivo ed ispettivo. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale direttivo ed ispettivo ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.

3. I consigli del personale sono composti da quattro membri, assicurandosi la rappresentanza della scuola elementare, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, e dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, ovvero dal loro delegato, che ne assume la presidenza. Nei consigli del personale docente delle scuole in lingua tedesca e di quelle in lingua italiana deve essere garantita la presenza di un docente di seconda lingua.

4. Qualora non fosse possibile svolgere le elezioni di cui ai commi 1 e 2 perché nelle singole sezioni non rappresentate un numero sufficiente di membri della rispettiva categoria, gli stessi sono membri di

diritto dei rispettivi consigli del personale. I membri eventualmente mancanti sono eletti da costoro tra il personale avente i requisiti per essere eletto nel Consiglio scolastico provinciale nella rispettiva categoria.

5. I consigli del personale sono regolarmente costituiti con la presenza di almeno tre membri.

Art. 8.

Nomina degli Intendenti scolastici

1. Per la formazione delle terne di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ciascun componente la sezione per la scuola in lingua tedesca e rispettivamente la sezione per le scuole delle località ladine può esprimere fino a due preferenze.

Art. 9.

Modifiche alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, concernente «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è aggiunta la seguente lettera:

«e) approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del Presidente della Giunta provinciale».

2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«5. Elege nel suo seno il presidente e il rappresentante della scuola nel comitato provinciale degli studenti. Esso concorre all'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e il rappresentante nel comitato provinciale degli studenti, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato degli studenti».

3. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«5. I rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto nonché il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato dei genitori; essi decadono da tali organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola».

4. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«1. I consigli di circolo e di istituto determinano il ricorso al sistema delle elezioni in forma diretta o indiretta per l'elezione dei genitori e degli alunni nel consiglio stesso, nonché le modalità di svolgimento di tutte le elezioni degli organi collegiali di cui alla presente legge».

5. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede ad elezioni suppletive, da effettuarsi per le categorie degli studenti e dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, con il sistema elettorale indiretto».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 20/1995 è aggiunto il seguente:

«3. In seguito alla scadenza della durata in carica degli organi collegiali, questi sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il 15 novembre del relativo anno».

7. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«4. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto per periodo di valutazione. La durata di queste riunioni è limitata a tre ore di lezione. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente sedici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il consiglio di istituto può autorizzare l'effettuazione di ulteriori assemblee di istituto durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali».

8. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale n. 20/1995 è inserito il seguente articolo:

«Art. 24-bis (*Accesso alla scuola secondaria superiore*) — 1. Contro gli atti amministrativi adottati dai competenti organi scolastici in materia di accesso alle classi della scuola secondaria superiore da parte degli allievi che hanno frequentato con profitto un corso di formazione professionale nazionale o estero, o da parte degli alunni provenienti da altre scuole, nazionali o estere, ammesso ricorso in unica istanza rispettivamente al Sovrintendente o Intendente scolastico competente ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

9. I commi 2 e 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 20/1995 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Del comitato provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore.

3. Del comitato provinciale degli studenti fa parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado uno studente».

10. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 20/1995 sono aggiunti i seguenti commi:

«7. In prima convocazione i comitati provinciali sono validamente costituiti, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri.

8. Del comitato provinciale dei genitori fa altresì parte per ciascun circolo didattico di scuola materna un genitore designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo».

11. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale n. 20/1995 inserito il seguente articolo:

«Art. 26-bis (*Scuole legalmente riconosciute*) — 1. Anche le scuole legalmente riconosciute costituiscono il consiglio di classe e il collegio dei docenti e, in quanto compatibili, si applicano le relative disposizioni.

2. Qualora nelle scuole legalmente riconosciute siano costituiti il comitato dei genitori e, ove previsto, quello degli studenti, le stesse scuole hanno diritto ad essere rappresentate in seno ai comitati provinciali di cui all'articolo 26.

3. Per le scuole legalmente riconosciute trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi III, IV e V».

Art. 10.

Modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 concernente «Ordinamento della formazione professionale»

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis (*Passaggio dalla scuola secondaria superiore alla formazione professionale*) — 1. Contro gli atti amministrativi adottati dai competenti organi scolastici della formazione professionale in materia di accesso ai diversi corsi di formazione professionale da parte degli alunni che hanno frequentato con profitto una classe della scuola secondaria superiore, nazionale o estera, ammesso ricorso in unica istanza al competente direttore di ripartizione della formazione professionale».

Art. 11.

Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo

1. I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o rispettivamente dall'Intendente scolastico competente in base ai programmi delle prove d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle classi di concorso e relativi titoli di ammissione vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione delle spese previste dalla presente legge si utilizzano per l'anno 1996 gli stanziamenti di bilancio già previsti nel capitolo 31215 del bilancio provinciale 1996 ai sensi della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, abrogata con il successivo articolo 13.

2. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi sono stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 13.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, modificata dagli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, dall'articolo 7 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36 e dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 16 luglio 1991, n. 21.

2. È abrogato l'articolo 18 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2.

4. È abrogata la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 dicembre 1996

DURNWALDER

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano*: SCOZ

97R0112

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1996, n. 37.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 40 del 21 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0109

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1996, n. 38.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 40 del 21 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0110

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 39.

Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 31 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme per la rinnovazione degli scrutini

1. La presente legge si applica alla nuova formazione della annullata graduatoria di inquadramento, a norma dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di 73 unità di personale dell'Amministrazione regionale nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1986, nonché alla nuova formazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, a norma dell'articolo 3 della stessa legge, di ulteriori 13 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 1988, nell'eventualità che anche tale graduatoria venga annullata in sede giurisdizionale, ovvero dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di autotutela.

2. Agli scrutini per la nuova formazione delle graduatorie di cui al comma 1 sono ammessi, purché in possesso dei requisiti, tutti i dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione agli scrutini annullati, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.

3. Ai fini di detti scrutini, alla valutazione dei titoli si provvede, come stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 24 del 1989, ancorché abrogati, in conformità della tabella D allegata alla medesima legge regionale.

4. Alla nomina delle commissioni di concorso si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1986 ed entro 60 giorni dalla data del suo eventuale annullamento per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1988.

5. I lavori delle commissioni devono concludersi entro 240 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di nomina delle stesse.

Art. 2.

Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale

1. Tutti i dipendenti già inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale sulla base degli scrutini oggetto di annullamento sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, con la medesima decorrenza dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale. A tal fine sono considerati disponibili i posti vacanti nella qualifica funzionale di accesso e nella qualifica funzionale superiore e non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. A detti dipendenti è conservata a titolo di assegno personale di funzione, fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, e comunque per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in rapporto alle rese prestazioni di qualifica dirigenziale ed alle effettive mansioni che continueranno a svolgere, la differenza fra la retribuzione tabellare attualmente spettante in base al vigente contratto e quella spettante per effetto dell'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale.

2. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito della rinnovazione degli scrutini, risultino collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso, non ha comunque luogo la ripetizione delle somme percepite fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, in ragione dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale.

3. Non si procede, fino all'approvazione delle nuove graduatorie, alle operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza spettanti al personale già compreso nelle graduatorie annullate e nel frattempo cessato dal servizio.

4. Fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale possono essere esercitate, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, anche da dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.

Art. 3.

Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 41

1. A conferma della portata dispositiva testualmente deducibile dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, tale norma va autenticamente interpretata nel senso che le tabelle di corrispondenza allegate alla stessa legge regionale n. 41 del 1993 sono da questa finalizzate alle sole procedure di conferimento degli incarichi di coordinamento di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale ai sensi della previgente legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato conferire nuovi incarichi di coordinamento delle strutture organizzative elencate nella tabella allegata alla legge regionale n. 41 del 1993. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 41 del 1993 e la tabella ad essa allegata.

3. Gli articoli 1, comma 3, e 3, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1989 vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte.

4. Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel comma 3 e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'articolo 4 della succitata legge regionale n. 24 del 1989, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996 - 1998 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il seguente capitolo per memoria:

Cap. 02024 - (N.I.) - 1.1.1.2.1.1.01.01 - (01.02) - Spese derivanti dall'eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (spesa obbligatoria).

2. All'iscrizione nel succitato capitolo degli stanziamenti necessari si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

3. Il capitolo 02024 è iscritto nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di concorso previste dalla presente legge trovano copertura nello stanziamento già iscritto nel capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 dicembre 1996

PALOMBA

97R0111

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 142.

Promozione e riconoscimento dell'associazionismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 27 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione fondamentale dei cittadini nonché fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, sociale ed economico.

Valorizza in modo particolare la funzione di promozione sociale, di servizio, di innovazione perseguita dalle libere Associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica ed alla partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 2.

Albo delle Associazioni

È istituito l'Albo regionale delle Associazioni a carattere nazionale e riconosciute dai Ministeri competenti con rappresentanza stabile nel territorio regionale, che abbiano in Abruzzo una presenza organizzata ed una struttura operativa stabile in almeno tre delle quattro province, risultino costituite da almeno tre anni e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) documentata continuità almeno triennale delle proprie attività;

b) mancanza di finalità di lucro evincibile attraverso lo Statuto sociale;

c) una gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra costi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle proprie attività supportata da un'adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata all'entità delle attività che si intendono svolgere;

d) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

La domanda di iscrizione è presentata alla Regione Abruzzo - Settore Affari della Presidenza L'Aquila - dal legale rappresentante dell'Associazione, unitamente a copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, dell'indicazione della consistenza associativa, dall'eventuale adesione ad altre organizzazioni.

Entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta, dev'essere disposto il decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione all'Albo da parte del Presidente della Giunta regionale.

Ogni variazione all'atto costitutivo e/o allo Statuto associativo deve essere comunicata, pena la depennazione dall'albo, entro tre mesi, all'Amministrazione competente.

La perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra comporta la cancellazione dall'Albo.

La Presidenza della Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel B.U.R.A. dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo regionale.

Art. 3.

Iniziativa della Regione

In relazione alle finalità di cui all'art. 1, e con particolare riferimento alle materie delegate, la Regione promuove e favorisce le attività delle Associazioni attraverso:

l'assistenza tecnica e progettuale;
la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, anche mediante convenzioni stabilite secondo le procedure di cui al successivo articolo 4;

il sostegno a progetti specifici di attività;

la messa a disposizione di spazi, strutture, impianti ed attrezzature pubbliche per le iniziative rivolte al pubblico, o anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.

La Regione può inoltre intervenire direttamente, attraverso le proprie strutture, avvalendosi anche delle proposte formulate da Enti locali, Università o altri soggetti pubblici e privati, nella promozione di determinate attività, dandone mandato per la realizzazione alle Associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 2.

Art. 4.

Convenzioni

Per il raggiungimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio-culturali nelle materie delegate, la Regione può stipulare apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, con una o più associazioni regolarmente iscritte all'albo regionale:

a) la presentazione di un progetto all'Assessorato competente della Regione da parte dell'Associazione;

b) l'indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;

c) la determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzo delle strutture pubbliche;

d) la previsione di fronte di verifica dell'adempimento degli interventi e dei risultati finali;

e) la documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

f) l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l'iniziativa.

Art. 5.

Progetto di rilievo regionale

Per i progetti di rilevante interesse regionale la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con organizzazioni associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale concorso. Tali convenzioni sono stipulate con l'osservanza delle condizioni previste al precedente art. 4.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, approva il programma di massima delle proprie iniziative dirette, determinandone le modalità di intervento, le spese da assumere a proprio carico, riservandosi inoltre l'assunzione degli ulteriori provvedimenti di carattere operativo.

Art. 6.

Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi

La concessione dei contributi da parte della Giunta regionale è erogata, previo riconoscimento e iscrizione all'Albo di cui all'art. 2, nella misura del 30% dello stanziamento complessivo previsto dalla Regione Abruzzo per l'attuazione della presente legge, approvato con legge di bilancio, alle Associazioni che ne fanno richiesta entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la richiesta.

Art. 7.

Presentazione delle proposte

Le Associazioni che intendono avvalersi dei contributi regionali finalizzati alla realizzazione delle proprie attività possono presentare le relative proposte alla Presidenza della Giunta regionale, entro l'ultimo giorno del quadrimestre (30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre) precedente quello in cui si intende realizzare l'intervento. Tali proposte saranno valutate da un Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito come da art. 10 della presente legge.

Art. 8.

Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione della domanda da parte degli interessati:

a) numero complessivo dei dipendenti e collaboratori nonché le giornate lavorative previste per la realizzazione del progetto, o dimostrata consistenza di adeguata struttura operativa fondata su attività spontanea e volontaria;

b) numero degli anni di attività svolta nel medesimo settore per cui si richiede il finanziamento, oltre il triennio minimo richiesto dalla presente legge;

c) risonanza e diffusione della propria attività in ambito regionale e nazionale, documentata da articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre attestazioni;

d) adeguata attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo;

e) collegamento operativo con Associazioni in campo europeo e internazionale;

f) conformità agli obiettivi prioritari della programmazione regionale;

g) prosecuzione di attività programmate su base pluriennale;

h) operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale.

Art. 9.

Ambiti di attività

La Regione Abruzzo considera di interesse regionale le attività svolte dalle Associazioni in attuazione dei principi affermati dall'art. 1 della presente legge.

La Regione, pertanto, si propone di valorizzare le attività tese all'espletamento di interessi a valenza collettiva, promosse da Associazioni, senza fini di lucro finalizzate:

a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza di pari dignità sociale dei cittadini e di libero sviluppo della persona umana;

b) alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;

c) all'attuazione del principio della solidarietà, per l'affermazione dei diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;

d) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla pari opportunità tra uomo e donna;

e) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali, naturali;

f) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità professionali di ogni cittadino;

g) alla tutela dei diritti dei consumatori;

h) alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;

i) al superamento di tutte le forme di disagio sociale, con attività tendenti al superamento dello stato di bisogno;

l) all'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio ed all'educazione permanente;

m) allo sviluppo del turismo sociale;

n) alla promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione e dell'educazione, anche multietnica, alla libertà di pensiero;

o) alla promozione delle culture etniche e nazionali degli immigrati;

p) alla tutela e promozione della maternità e paternità responsabili;

q) alla tutela e promozione dei diritti dei minori;

r) alla promozione della cooperazione internazionale;

s) alla promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione.

Art. 10.

Comitato tecnico-scientifico

È istituito presso la Giunta regionale - Settore Affari della Presidenza il Comitato tecnico scientifico per l'Associazionismo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composto da 8 membri nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale tra esperti nelle seguenti aree disciplinari: tutela della salute; umanistiche; educative; ambientali; storico-sociali; del disagio sociale; etnografiche; delle scienze sociali, dello sviluppo economico.

Della avvenuta nomina viene data comunicazione alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale esplicitando le motivazioni degli esperti scelti.

Il Comitato:

a) elabora le proposte di programma di intervento;

b) esprime parere obbligatorio in merito al riconoscimento di interesse regionale delle attività delle Associazioni proponenti;

c) propone i coefficienti di commisurazione dei contributi in relazione al possesso dei parametri di cui all'art. 8.

Per l'espletamento delle funzioni attribuite il Comitato tecnico scientifico si riunisce di regola almeno tre volte l'anno sulla base di un lavoro istruttorio predisposto dalle strutture del Settore.

Art. 11.

Consulta regionale sull'Associazionismo

Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva di tutte le Associazioni iscritte nell'Albo, di cui all'art. 2, ed assicurare la trasparenza dell'applicazione della presente legge, è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta regionale sull'Associazionismo.

La Consulta può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi ed altri atti della Regione che interessino i campi di intervento delle Associazioni. La Consulta potrà altresì avanzare proposte alla Giunta ed al Consiglio regionali.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è composta da un componente per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo regionale e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

La Consulta regionale dell'associazionismo elegge nel proprio seno un Presidente che ne convoca e presiede le sedute.

La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno. Essa è convocata dal Presidente quando almeno un quinto dei componenti ne facciano richiesta, specificando gli argomenti da trattare.

I componenti la Consulta regionale durano in carica due anni e possono essere rieletti.

La Consulta ha accesso all'Albo regionale.

Ai componenti del Comitato tecnico scientifico nonché della Consulta regionale sull'Associazionismo per il raggiungimento della sede della riunione competono, ove ne ricorrano le condizioni, solo il trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con le modalità previste per i dipendenti della Regione Abruzzo di livello apicale.

Art. 12.

Diritto di informazione

La Regione garantisce alle associazioni iscritte agli albi, e a qualunque altro soggetto pubblico o privato ne faccia richiesta, l'informazione sulle attività regionali relative ai settori nei quali opera l'associazionismo.

In accordo con la Consulta regionale sull'associazionismo e con gli Enti locali, la Regione promuove iniziative di studio e ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.

Art. 13.

Regolarità contabile e vigilanza

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali, la Regione Abruzzo può disporre ulteriori forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture centrali e decentrate, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge.

In particolare essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, ovvero la difformità rispetto ai programmi approvati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.

La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato tecnico-scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per i periodi successivi, al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che ne siano resi responsabili.

In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

Art. 14.

Esclusione

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria; non vi rientrano altresì le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

Art. 15.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 25 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - in diminuzione lire 30.000.000;

Cap. 11649 «di nuova iscrizione ed istituzione al Sett. 01 - Tit. 1 - Ctg. 6 - Sez. 1 denominato: «Contributo alle Associazioni di cui alla L.R. n.» - in aumento lire 30.000.000.

La partita n. 25 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

Per gli esercizi successivi si fa espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione dell'entità della spesa relativa a termini dell'art. 10 della L.R. n. 81/77.

Per gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato tecnico scientifico nonché della Consulta regionale sull'Associazionismo si provvede con lo stanziamento annuale iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 dicembre 1996

FALCONIO

97R0197

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 143.

Disciplina delle attività trasfusionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 27 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme generali

1. La presente legge disciplina l'istituzione, il funzionamento ed i criteri di gestione e finanziamento del Servizio trasfusionale regionale, secondo i principi determinati dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, dai decreti ministeriali di attuazione, dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base delle disposizioni relative al riassetto del Servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Obiettivi e finalità

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo persegue le seguenti finalità:

a) il raggiungimento della autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute del cittadino attraverso la promozione di iniziative finalizzate alla massima riduzione ed al monitoraggio costante del rischio trasfusionale;

c) un adeguato sviluppo della medicina trasfusionale, delle regole per il buon uso del sangue e dell'autotrasfusione;

d) un adeguato supporto al sistema urgenza/emergenza regionale;

e) un adeguato supporto a programmi di diagnosi e cura complessi quali in particolare i trapianti, l'assistenza a pazienti oncologici, ematologici ed immuno allergopatici;

f) condizioni uniformi di erogazione del Servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi la presente legge regionale disciplina i seguenti aspetti:

a) l'attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue riconosciute sul territorio regionale;

b) i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali;

c) gli organismi preposti e le relative competenze;

d) le modalità organizzative, di coordinamento e programmazione delle attività trasfusionali;

e) i rapporti convenzionali;

f) i criteri gestionali e le modalità di finanziamento.

Art. 3.

*Il Volontariato del sangue
La Convenzione regionale*

1. Ai sensi della legge 4 maggio 1990, n. 107 è riconosciuto il ruolo fondamentale delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, per le finalità istituzionali relative alla promozione ed allo sviluppo della donazione di sangue, alla tutela del donatore e del ricevente, alla partecipazione alla programmazione ed organizzazione delle attività trasfusionali regionali.

2. Ai fini della presente legge sono riconosciute le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue le cui finalità statutarie sono conformi al D.M. di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, lo svolgimento delle attività previste al comma 1 del presente articolo è regolato da apposita convenzione stipulata dalla Regione Abruzzo con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue riconosciute, adottate in conformità dello schema tipo definito con decreto del Ministro della Sanità.

La convenzione disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) le attività di propaganda, promozione ed educazione alla salute;

b) i rapporti con la Regione e con le Aziende sanitarie;

c) gli aspetti economici;

d) la raccolta del sangue e la tutela del donatore;

e) la gestione associativa delle unità di raccolta fisse e mobili;

f) la partecipazione alla programmazione delle attività trasfusionali;

g) i criteri per il riconoscimento a livello regionale.

Art. 4.

Le attività trasfusionali

1. Le attività trasfusionali nella Regione Abruzzo sono organizzate nelle seguenti strutture:

a) Servizi di immunoematologia e trasfusione (SIT);

b) Centri trasfusionali (CT);

c) Moduli organizzativi decentrati (MOD);

d) Unità di raccolta (UR);

e) Dipartimenti trasfusionali (DT).

2. I presidi ospedalieri pubblici e privati, accreditati e non, che dispongono dei servizi di cui ai punti a), b), c) del precedente comma sono forniti di frigoemoteca.

Art. 5.

*Requisiti minimi organizzativi, strutturali
e tecnologici delle strutture trasfusionali*

1. La presente legge definisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali regionali. Si intende che tali requisiti saranno adeguati ad eventuali normative nazionali che dovessero essere emanate successivamente alla presente legge.

2. Le indicazioni di cui al comma precedente sono riportate negli allegati A, B, C, D che sono parte integrante della presente legge.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto le aziende sanitarie regionali debbono conformarsi alle norme in oggetto.

Art. 6.

Gli organismi competenti

1. La presente legge individua gli organismi competenti per la programmazione e gestione delle attività trasfusionali e ne definisce le relative competenze.

2. Gli organismi competenti sono:

- a) il Consiglio regionale;
- b) la Giunta regionale;
- c) l'Assessorato regionale alla Sanità che operativamente si avvale delle seguenti strutture:

Il Comitato tecnico-scientifico (CTS);

L'Ufficio regionale per le attività trasfusionali (URAT);

Il Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC);

- d) le Aziende sanitarie regionali.

Art. 7.

Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale dispone gli atti in materia di programmazione delle attività trasfusionali.

2. Il Consiglio regionale esercita funzioni di controllo sul raggiungimento degli obiettivi generali posti dalla programmazione regionale e nazionale in materia di attività trasfusionali e sullo stato di attuazione del PSPR.

Art. 8.

La Giunta regionale

1. Alla Giunta regionale sono affidate funzioni attuative delle disposizioni nazionali e regionali relative alla organizzazione, gestione e finanziamento delle attività trasfusionali regionali.

2. La Giunta regionale predisporre le delibere di attuazione del Piano sangue e plasma regionale avvalendosi del parere della competente Commissione consultiva.

3. In particolare la Giunta regionale:

a) approva la convenzione per regolare i rapporti tra la Regione Abruzzo e le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue attenendosi ai criteri fissati dalle normative vigenti in materia;

b) assicura la più ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e relative associazioni e federazioni alle fasi di programmazione dell'attività trasfusionale, in base all'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ne codifica la partecipazione alle attività trasfusionali;

c) identifica ed istituisce le strutture trasfusionali regionali e ne stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici sulla base delle indicazioni contenute nelle normative nazionali vigenti, degli standards minimi previsti dalla presente legge e sulla base delle attività trasfusionali e di diagnosi e cura effettivamente previste dalla programmazione regionale e locale. In sede di prima applicazione entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a riclassificare tutte le strutture trasfusionali regionali;

d) approva le piante organiche e i profili professionali del personale da assegnare alle strutture trasfusionali in base alle necessità di programmazione delle attività ed uniformemente al piano sangue e plasma regionale;

e) identifica, tra i servizi di immunoematologia e trasfusione, quello con compiti di Centro regionale di coordinamento e compensazione;

f) provvede alla approvazione delle convenzioni con le aziende produttrici di emoderivati secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) approva il tariffario regionale per le prestazioni trasfusionali;

h) autorizza o revoca il funzionamento delle strutture trasfusionali regionali;

i) autorizza il funzionamento delle Unità di raccolta fisse e mobili direttamente gestite dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue. Dette associazioni o federazioni possono comunque richiedere l'autorizzazione solo in conformità a quanto previsto dal vigente Piano sangue e plasma regionale;

l) promuove, in collaborazione con le Aziende sanitarie regionali, programmi per la formazione del personale sanitario operante nel servizio trasfusionale regionale;

m) definisce annualmente il programma organizzativo ed economico-finanziario necessario per l'attuazione degli obiettivi di autosufficienza regionale posti dal Piano sangue e plasma regionale.

Art. 9.

L'Assessorato alla sanità, igiene e sicurezza sociale

1. L'Assessorato regionale alla sanità assicura il coordinamento ed il controllo delle attività trasfusionali sia per gli aspetti tecnici che per quelli di carattere organizzativo gestionale e finanziario.

2. L'Assessorato regionale alla sanità, per le attività di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge, predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi regionali e ne cura la pratica attuazione.

Nell'ambito di tali funzioni si avvale, nel rispetto delle rispettive competenze, del parere del CTS e della Conferenza permanente per i rapporti USL/Regione.

3. Elabora, in ottemperanza al comma 2, dell'art. 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 il Piano sangue e plasma regionale che costituisce parte integrante del Piano sanitario regionale ed ha valenza triennale.

4. Emanare direttive per la rilevazione del fabbisogno regionale annuale di sangue, emocomponenti ed emoderivati e della quantità di plasma necessaria da avviare al centro di frazionamento convenzionato, nonché per il monitoraggio della spesa farmaceutica al fine di controllare i consumi di prodotti derivati dal sangue nei presidi pubblici e privati e nelle farmacie esterne.

5. Emanare direttive in merito al sistema regionale ed aziendale di distribuzione dei farmaci emoderivati ottenuti mediante la convenzione con le aziende di frazionamento del plasma.

6. Emanare direttive per la regolamentazione, anche sotto il profilo contabile, dei flussi di scambio di sangue, emocomponenti ed emoderivati relativi alle strutture sanitarie della Regione e/o di altre regioni.

7. Delega all'Ufficio regionale per le attività trasfusionali, le funzioni ispettive, nonché la verifica della rispondenza ai criteri che saranno previsti per l'accreditamento.

8. Emanare direttive in merito alla definizione di un programma regionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione.

9. Emanare direttive in merito all'organizzazione, in collegamento con l'ISS di un programma regionale di controllo di qualità esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale.

10. Per le attività di competenza si avvale dei seguenti organismi:

- a) Il Comitato tecnico-scientifico (CTS);
- b) L'Ufficio regionale per le attività trasfusionali (URAT);
- c) Il Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC).

Art. 10.

Il Comitato tecnico-scientifico (CTS)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è organo consultivo dell'Assessorato alla sanità e deve esprimere parere su tutti gli atti di competenza degli organismi regionali inerenti la programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle attività trasfusionali regionali.

3. Il Comitato tecnico-scientifico ha sede presso l'Assessorato alla sanità ed è composto come di seguito specificato:

- a) L'Assessore alla sanità regionale o suo delegato;
- b) Un primario o responsabile di struttura trasfusionale per ciascuna delle aziende sanitarie regionali designato dai rispettivi Direttori generali;
- c) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni e federazioni di volontariato del sangue riconosciute e da queste stesse designato;
- d) Un rappresentante designato dalla delegazione regionale della Società di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI);
- e) Un rappresentante designato dalla delegazione regionale della Società italiana di Emaferesi (SIE);
- f) Il Responsabile dell'Ufficio regionale per le attività trasfusionali;
- g) Tre esperti nominati dall'Assessore alla sanità di cui:
 - un esperto dei servizi farmaceutici;
 - un esperto informatico del settore sanità;
 - un esperto del servizio programmazione del settore sanità.

4. Il CTS è presieduto dall'Assessore alla sanità ed in sua assenza dal componente che riveste le funzioni di vicepresidente.

5. Le funzioni di segretario del CTS sono svolte da un funzionario del settore sanità di livello non inferiore al settimo.

6. Il CTS viene rinnovato ogni tre anni e resta comunque in carica fino alla avvenuta designazione dei nuovi componenti.

7. Le spese per il funzionamento del CTS, di cui al presente articolo, trovano la relativa copertura finanziaria, con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli di spesa (spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e trasferta) previsti dalle vigenti leggi regionali.

8. Il CTS, per il regolare svolgimento dei lavori collegiali, si doterà di un regolamento interno approvato dall'Assessore alla Sanità.

Art. 11.

L'Ufficio regionale per le attività trasfusionali (URAT)

1. Nell'ambito del processo di ristrutturazione dell'Assessorato alla sanità, la Regione istituisce presso il Settore sanità ed igiene, l'Ufficio regionale per le attività trasfusionali.

2. Nelle more di quanto previsto al comma precedente, le competenze in materia trasfusionale sono svolte dal Servizio assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica.

3. L'attivazione delle funzioni di cui al presente articolo avverrà gradualmente, in relazione alle risorse che verranno specificamente assegnate al servizio dalla Giunta regionale.

4. L'URAT garantisce il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza regionale mediante le seguenti funzioni di coordinamento gestionale ed amministrativo:

- a) Funge da supporto e da raccordo per la programmazione, l'organizzazione ed il finanziamento delle attività trasfusionali a livello regionale ed aziendale;
- b) opera ai fini dell'adeguamento delle attività trasfusionali regionali alle normative nazionali e comunitarie.

Verifica inoltre lo stato di attuazione del Piano sangue e plasma regionale;

c) verifica la rispondenza delle finalità statutarie delle associazioni e federazioni di donatori di sangue regionali alle indicazioni del D.M. di cui all'art. 2, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

d) è responsabile della definizione ed attuazione delle convenzioni regionali previste dalla legge 4 maggio 1990, n. 107:

convenzione tra i Centri di produzione di emoderivati ed il Centro di coordinamento e compensazione regionale (art. 10, commi 2 e 4);

convenzione con le associazioni e federazioni di volontariato del sangue (art. 1, comma 8);

convenzione con le aziende produttrici di emodiagnostici (art. 8, comma 2, lettera g);

e) svolge funzioni di controllo sulle convenzioni tra USL e cliniche private, così come previste dal D.M. 1° settembre 1995 «Disciplina dei rapporti tra strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche»;

f) elabora proposte di tariffe regionali per le prestazioni trasfusionali;

g) propone schemi e modelli per l'organizzazione ed il finanziamento delle attività trasfusionali regionali;

h) rileva i dati:

sul fabbisogno regionale annuale di sangue, emocomponenti ed emoderivati e la quantità di plasma necessaria da avviare alle aziende di frazionamento;

sul consumo e sulla spesa farmaceutica sostenuta annualmente nei presidi ospedalieri pubblici e privati e nelle farmacie esterne per i farmaci emoderivati;

sulla qualità delle prestazioni trasfusionali ed i relativi costi, anche ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati;

sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale.

5. In collaborazione con il CRCC e le aziende sanitarie regionali, svolge le seguenti funzioni:

a) gestisce la compensazione, anche sotto il profilo contabile, dei flussi di scambio di sangue, emocomponenti ed emoderivati tra aziende sanitarie della regione e con altre regioni;

b) gestisce e coordina il programma regionale di produzione di emoderivati;

c) organizza il sistema di distribuzione degli emoderivati ottenuti da plasma regionale e nazionale;

d) esercita il controllo sui processi di produzione delle specialità farmaceutiche emoderivate e sul rispetto dei termini convenzionali previsti;

e) garantisce la tenuta dei registri del sangue di cui all'art. 1 comma 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e coordina l'informatizzazione della rete trasfusionale regionale;

f) definisce i rapporti con la sanità militare;

g) svolge funzioni istruttorie per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture trasfusionali;

h) svolge funzioni di ispezione e controllo delle strutture trasfusionali operanti a livello regionale, anche in relazione all'accreditamento;

i) da attuazione al programma di emovigilanza.

6. L'URAT si raccorda funzionalmente con le autorità centrali operanti nel settore (Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali), con il Centro regionale di coordinamento e compensazione e con le Aziende sanitarie regionali.

Per le funzioni di cui sopra l'URAT si avvale della rete informativa regionale e di quella delle strutture trasfusionali a cui è collegato.

Art. 12.

Il Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC)

1. Il Centro regionale di coordinamento e compensazione svolge funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, con finanziamento da parte dell'Assessorato alla Sanità ed opera in stretta integrazione funzionale con l'URAT.

2. Oltre alle funzioni già previste dall'art. 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, esso svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le strutture trasfusionali regionali ai fini della standardizzazione delle procedure ed alla applicazione di sistemi di garanzia di qualità;

b) svolge funzioni di laboratorio di riferimento per il controllo di qualità esterno;

c) svolge funzioni di centro epidemiologico di riferimento per lo studio del rischio trasfusionale;

d) coordina e cura l'attuazione di un programma regionale di emovigilanza.

3. L'attivazione delle funzioni di cui al presente articolo avverrà gradualmente, in relazione alle risorse che verranno specificamente assegnate al CRCC dalla Giunta regionale.

Art. 13.

Il Piano sangue e plasma regionale (PSPR)

1. La legge 4 maggio 1990, n. 107 all'art. 11, comma 2, prevede la predisposizione da parte delle Regioni di piani sangue regionali, che costituiscono parte integrante dei Piani sanitari regionali, finalizzati ad una razionale distribuzione territoriale dei servizi ed una più efficace tutela della salute dei donatori e dei cittadini.

2. Il PSPR viene determinato dalla Giunta regionale e la sua vigenza è triennale, salvo diverse disposizioni di carattere nazionale.

3. Il PSPR definisce sostanzialmente i seguenti aspetti:

a) le strategie organizzative in relazione al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza di sangue e derivati ed alla massima riduzione ed al monitoraggio del rischio trasfusionale;

b) le iniziative a sostegno dello sviluppo e delle funzioni istituzionalmente riconosciute delle Associazioni e Federazioni di volontariato del sangue;

c) gli indirizzi operativi e gli interventi da realizzare con particolare riferimento all'assetto logistico, alle funzioni ed all'organizzazione delle strutture trasfusionali, alla programmazione della raccolta ed alle compensazioni intraregionali e nazionali;

d) l'organizzazione del sistema di urgenza/emergenza sanitaria nel settore trasfusionale;

e) i rapporti con la Sanità militare;

f) il piano di produzione e distribuzione dei farmaci emoderivati;

g) la standardizzazione e razionalizzazione delle procedure trasfusionali e la definizione di un sistema di garanzia di qualità;

h) lo sviluppo dell'autotrasfusione e delle nuove tecnologie in campo trasfusionale;

i) la formazione del personale operante nelle strutture trasfusionali;

j) le risorse necessarie in termini di personale, attrezzature, materiali ed i criteri di finanziamento necessari per l'attuazione del piano;

k) la definizione di programmi di ricerca in campo trasfusionale.

Art. 14.

Norme finanziarie

1. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità e l'entità dei finanziamenti a supporto delle attività trasfusionali, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'URAT.

2. Finanziamento delle attività trasfusionali.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed in genere a tutti quelli attinenti al Servizio trasfusionale regionale, si provvede con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.

3. Fondo per le compensazioni regionali.

I costi sostenuti dalle aziende sanitarie per la produzione di sangue, emocomponenti eccedenti il fabbisogno del territorio di competenza, verranno compensati in sede di assegnazioni annuali del Fondo sanitario nazionale sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale e dalle vigenti normative nazionali.

4. Fondo per la produzione regionale di emoderivati.

In sede di assegnazione annuale della quota del Fondo sanitario nazionale, la Giunta regionale stabilisce una somma per la copertura dei costi per la produzione regionale di emoderivati relativi al tetto programmato annuale di produzione di farmaci emoderivati.

5. Recupero spesa farmaceutica. Alla realizzazione dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale per plasmaderivati devono altresì concorrere le risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili per la minor spesa farmaceutica. A tale fine la Regione Abruzzo dovrà reinvestire ogni anno nel programma di plasmaproduzione risorse pari ad almeno il 50% del valore globale commerciale dei plasmaderivati ottenuti nell'anno precedente dalla lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali, indipendentemente dalla destinazione finale dei plasmaderivati e dedotta la quota parte di finanziamento da redistribuzione a ciascuna Azienda sanitaria in proporzione all'impegno produttivo mediante il quale tramite le proprie strutture trasfusionali, hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza regionale.

6. Finanziamento di progetti speciali. La Giunta regionale, su proposta del CTS, può approvare e finanziare progetti speciali finalizzati allo sviluppo delle attività trasfusionali. In particolare tali iniziative dovranno riguardare:

a) progetto mirato per l'educazione al dono del sangue;

b) formazione ed aggiornamento professionale;

c) l'informatizzazione;

d) incentivazione della donazione di midollo osseo;

e) la ricerca in campo trasfusionale;

f) altre problematiche emergenti.

7. La presente normativa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto ricompresi nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Art. 15.

Sperimentazioni gestionali

1. Nell'ambito della programmazione e gestione delle attività trasfusionali la Giunta regionale può definire aree di sperimentazione gestionale finalizzate ad una maggiore razionalizzazione ed economicità delle attività di produzione.

Tali iniziative potranno essere gestite in collaborazione con istituzioni nazionali di settore qualificate come l'ASSR.

Art. 16.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 24 marzo 1988, n. 32 «Organizzazione dei servizi immunotrasfusionali».

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

FALCONIO

(Omissis)

97R0198

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 144.

Rifinanziamento della L.R. 19/94 n. 61 e successive rettifiche ed integrazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 27 dicembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'art. 3 della L.R. 14 settembre 1994 n. 61, risultante dalle integrazioni apportate dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995 n. 5, è così modificato: «6. Le cooperative e le società beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge devono rispondere alla definizione di P.I.M. prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore della P.M.I., dettata dalla raccomandazione CE in data 2 aprile 1996, pubblicata in GUCE L. 107 del 30 aprile 1996».

Art. 2.

1. È elevato da 5 a 13 miliardi l'importo del rifinanziamento per l'anno 1996 della L.R. 14 settembre 1994, n. 61 e successive rettifiche ed integrazioni, previsto dall'art. 18 - comma 1 - della L.R. 11 settembre 1996 n. 84, concernente «Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione».

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma che precede si provvede mediante riduzione di 8 miliardi, e cioè da 38 a 30, della quota parte dello stesso Fondo destinata agli incentivi diretti alle assunzioni di nuovi soggetti dall'art. 2 - comma 3 - della L.R. 11 settembre 1996 n. 84.

3. La percentuale stabilita nell'art. 18 comma 2 è ridotta dal 7% al 2,7%, da rapportare alla misura complessiva del rifinanziamento per l'anno '96 della L.R. 61/94 risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo. I servizi di supporto alla crescita imprenditoriale si esplicano in termini di informazione, di assistenza nella fase d'avvio delle imprese, nonché in quelle successive, fino all'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento regionale. Beneficiario dei servizi di supporto anche le imprese costituite ai sensi, o comunque fruitrici, della L.R. 143/95.

4. La verifica finale sulle attività imprenditoriali giovanili finanziate dalla Regione, propedeutica all'erogazione del saldo finanziario, è demandata all'Agenzia regionale per l'impiego, secondo modalità da definire convenzionalmente. La spesa relativa alle verifiche sui progetti per i quali sia assunto impegno di spesa ai fini del finanziamento entro il 31 dicembre 1996, stimata in lire 125 milioni, trova copertura nelle risorse stanziati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Ai fini dell'accesso ai benefici accordati sulle risorse rese disponibili dalla presente legge, l'art. 4 della L.R. 14 settembre 1994 n. 61 e successive rettifiche ed integrazioni va applicato in modo che l'insieme delle agevolazioni riconosciute non ecceda la soglia degli aiuti «de minimis», fissata a 100.000 ECU, in conformità all'articolazione del contributo rappresentata nell'allegato 1. Il contributo è determinato assumendo a riferimento il tasso di conversione Lira/Ecu definito con decreto 13 gennaio 1995 del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

2. Le società che abbiano già prodotto istanza di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge per un ammontare eccedente il limite «de minimis», e non abbiano trovato accesso ai fondi stanziati dalla L.R. 21 giugno 1996 n. 41, ovvero a quelli messi a disposizione dall'art. 18 comma 1 della L.R. 11 settembre 1996 n. 84 nella stesura pre-esistente alle modifiche apportate con la presente legge, hanno l'onere di esibire, a pena di decadenza da ogni diritto, entro 10 giorni dall'entrata in vigore di essa, una dichiarazione del rappresentante legale che attesti l'esperibilità del progetto avanzato, anche nei limiti come sopra ridotti di finanziamento. A tal fine, il Servizio lavoro pone in essere una tempestiva azione informativa. Sono peraltro fatte salve le valutazioni tecniche del Comitato di cui all'art. 5 della L.R. 61/94.

Art. 4.

1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti «de minimis». Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 92, paragrafo 3, del Trattato CEE.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 dicembre 1996

FALCONIO

(Omissis)

97R0199

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1996, N. 145.

Modifica alla L.R. 11 settembre 1996, n. 83 su «Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 27 dicembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 12 della L.R. 11 settembre 1996, n. 83, è così modificato: Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996, in lire 83.000.000, si provvede mediante utilizzazione della somma di pari importo dello stanziamento previsto al Cap. 011523, la cui denominazione «Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali - L.R. 23 aprile 1979, n. 22», a seguito dell'abrogazione della L.R. 23 aprile 1979, n. 22, disposta dall'art. 11 della presente legge viene sostituita con la denominazione «Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali - L.R. 11 settembre 1996, n. 83».

2. Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sul pertinente capitolo 011523 denominato: «Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali - L.R. 11 settembre 1996, n. 83, il cui stanziamento sarà determinato dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81».

Art. 2.

1. L'art. 4 della L.R. 11 settembre 1996, n. 83 è così modificato: «Il restante 50% sarà a carico dell'Associazione proponente che, a tale scopo, potrà ricevere contributi da soggetti pubblici e/o privati, con o senza finalità di lucro».

Art. 3.

1. All'art. 9, 1° comma, punto 3) la parola «finanziario» è sostituita con la parola «finanziato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 dicembre 1996

FALCONIO

97R0200

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1996, n. 52.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 65 del 30 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0087

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 37.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/1998 - 3° provvedimento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 52 del 23 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0165

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 38.

Proroga dei termini per la fase commissariale delle Aziende USSL ed ospedaliere, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1996, n. 4 «Disposizioni urgenti in ordine agli organi delle aziende USSL ed ospedaliere della Lombardia».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 53 del 31 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1996, n. 4 è prorogato al 30 giugno 1997; l'incarico di commissario straordinario di azienda USSL ed ospedaliera, conferito ai sensi della legge regionale 17 febbraio 1996, n. 4, è prorogato di diritto fino al 30 giugno 1997 e cessa comunque con la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, in attuazione della legge di riordino del sistema sanitario lombardo.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della regione*.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 31 dicembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 31 dicembre 1996, prot. n. 20802/4318).

97R0104

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 39.

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione. (Legge finanziaria).

(Pubblicata nell'ediz. straord. del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 153 del 27 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0068

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 40.

Variatione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 153 del 27 dicembre 1996)

(Omissis).

97R0069

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 41.

Provvidenze in favore delle popolazioni di Crotona colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 154 del 27 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione degli interventi di cui al decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 è autorizzata la spesa:

a) di lire 1.500.000.000 per concedere contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari colpiti da lutti o rimasti anche temporaneamente senza tetto in conseguenza delle calamità naturali del mese di ottobre 1996, ed in favore dei capi famiglia che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o autovetture o suppellettili dell'abitazione in conseguenza delle stesse calamità;

b) di lire 500.000.000 per concedere contributi alle Parrocchie (SS. Salvatore, San Paolo, Sant'Antonio, Santa Maria Madre della Chiesa e San Luca) o alle Associazioni riconosciute e senza scopo di lucro e che operino nelle zone colpite dalle calamità (Fondo Gesù, Tufolo, Poggio Pudano, Farina e Largo Santo Antonio) per il ripristino di strutture adibite a servizi socio-assistenziali o per la costruzione di piccole infrastrutture per il tempo libero o per l'acquisto di attrezzature per rendere fruibili strutture esistenti;

c) di lire 3.000.000.000 per favorire la ripresa produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nelle piccole e medie imprese artigiane, pescherecce, commerciali, turistiche, industriali e agricole rimaste danneggiate negli impianti, nelle attrezzature e nella produzione in conseguenza delle calamità di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

1. L'individuazione delle Aziende colpite e delle famiglie disastrose, l'accertamento dei danni, l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi, saranno effettuati dagli Assessorati competenti con la collaborazione degli ordini professionali e sulla base della documentazione fornita dal Comune e dalla Prefettura. Per la liquidazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge si fa ricorso alle procedure previste dal decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996 e dalla relativa ordinanza ministeriale.

2. La Giunta regionale entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge stabilirà criteri modalità e tempi per la ripartizione dei contributi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 5.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3°)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, che viene ridotto di pari importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 2141222 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996 con la denominazione «Spese per interventi in favore delle popolazioni di Crotona e Provincia colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 5.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 dicembre 1996

NISTICÒ

97R0070

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, recante: «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche. Procedure. Deleghe agli Enti locali».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 154 del 27 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è sostituito dal seguente:

«1. Per le opere ammesse a contributo in capitale a favore degli Enti locali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione.

2. Gli Enti di cui al precedente comma 1 provvedono, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario, a presentare la rendicontazione entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

3. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile delle spese, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza e di efficacia dell'intervento.

4. Il termine di cui al 2° comma può essere prorogato, su richiesta motivata, per ulteriori trenta giorni e per una sola volta. L'inosservanza dei termini, che sono perentori, comporta l'obbligo della restituzione del contributo assegnato.

5. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'Ente beneficiario è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

6. I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui.

7. Per le opere realizzate direttamente dalla Regione, in sede di approvazione di progetti e delle perizie, può essere disposta l'anticipazione in favore dei dirigenti degli uffici tecnici di tutte o di parte delle somme previste per spese generali, salvo l'obbligo del rendiconto secondo le disposizioni del presente articolo».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale non compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 dicembre 1996

NISTICÒ

97R0071

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 28.

Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 141 del 28 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione intende adottare un sistema di informazione territoriale al fine di:

a) disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio;

b) soddisfare le necessità documentarie di studi scientifici relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale, antropico, in generale di uso del suolo;

c) supportare gli elementi finalizzati a un uso ottimale dell'ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;

a) unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi e diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunità montane e/o altri enti o società a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990,

n. 142 e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato ivi compresi quelli di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente osservanza della normativa di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per le finalità espresse nell'art. 1 della presente legge, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

A) 1. individuazione di un sistema di procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell'amministrazione regionale, nonché l'offerta di un servizio adeguato alla domanda della utenza interna ed esterna;

2. predisposizione di un sistema informatico e/o informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio-economici e fisico-ambientali regionali;

B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:

1. cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con sufficiente grado di attendibilità scelte per interventi che comportino l'impiego della risorsa «ambiente» e della risorsa «suolo»;

2. cartografia tematica, che consenta di acquisire, sistematizzare e aggiornare le informazioni relative ad aspetti specifici del territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto con le attività antropiche.

Art. 3.

Attività

1. Le attività devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, i seguenti aspetti:

A) individuazione sistema procedure:

A1) individuare e attuare i sistemi strutturali, funzionali e organizzativi necessari ad assicurare un flusso di informazioni che garantiscano un corretto governo del territorio;

A2) predisporre un piano per la definizione delle fonti informative esistenti e l'individuazione di nuove fonti, la riorganizzazione di flussi di dati disponibili e la definizione del loro livello di omogeneità e di elaborazione;

A3) aggiornare le fonti informative dei diversi processi ambientali in raccordo con la rapidità di evoluzione e trasformazione degli stessi nella realtà;

A4) elaborare programmi per il trattamento e la restituzione informatica e/o grafica delle informazioni per garantire la continuità nel soddisfacimento del fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;

A5) definire le forme e i canali di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni al fine di garantire all'utenza l'accesso alle informazioni stesse;

B) realizzazione supporto cartografico informatizzato:

B1) progettare, realizzare, informatizzare, conservare, aggiornare, distribuire e rendere fruibile le Carte regionali di base alle scale 1:25.000, 1:5.000 e loro derivate e/o altre scale ritenute più significative;

B2) elaborare i capitolati speciali per la formazione di carte tematiche, onde adottare simbologie unificate, norme di inquadramento e direttive unitarie per gli enti infraregionali in ordine ai criteri e alle metodologie da impiegare per una dotazione informatica e/o cartografica in forma digitale regionale omogenea;

B3) progettare, realizzare, informatizzare, aggiornare, conservare, distribuire e rendere fruibile un insieme organico di carte tematiche sulla base dello specifico fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;

B4) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale in servizio presso la Regione Puglia e presso gli uffici tecnici degli enti locali interessati.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari settori dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e Comunità montane, predispone, tramite l'Ufficio informatico e servizio cartografico, che potrà avvalersi anche della collaborazione dei Settori programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonché di esperti, università centri di ricerca, e approva i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, definendo:

a) metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene le attività relative all'obiettivo A - Individuazione sistema procedure e predisposizione sistema informatico;

b) ordine di priorità per la realizzazione e/o acquisizione delle carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e livelli di approfondimento di cui alle attività relative all'obiettivo B - Realizzazione supporto cartografico informatizzato.

Art. 5.

Adempimenti

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio informatico e servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all'art. 4 e adotta i provvedimenti e/o gli adempimenti necessari per la loro attuazione.

2. L'Ufficio informatico e servizio cartografico individua e propone alla Giunta regionale:

a) il sistema informatico nonché le caratteristiche generali del Sistema informatico territoriale (SIT);

b) le norme per l'elaborazione, direzione lavori, collaudo, realizzazione e/o acquisizione della cartografia territoriale tecnica e tematica;

c) le procedure per la realizzazione degli interventi relativi alle attività previste dall'art. 3, ai sensi della legislazione vigente, proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti, università, centri di ricerca;

a) l'acquisizione e utilizzazione di dati da telerilevamento, esecuzione e utilizzazione periodica di riprese aerofotogrammetriche finalizzate all'allestimento di fotopiani e, l'aggiornamento delle cartografie tecniche e/o tematiche, relative al territorio regionale e/o sub-regionale in attuazione di quanto previsto nei programmi annuali;

e) le modalità di cessione del materiale informatico, cartografico e aerofotografico, nonché la misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale;

f) le direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l'acquisizione, la rilevazione, l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento di informazioni territoriali anche di contenuti settoriali.

3. L'Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre:

a) cura l'eventuale progettazione di cartografia informatizzata tecnica e/o tematica e l'eventuale approntamento di cartografia di base in forma digitale;

b) cura la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'archiviazione del materiale informatico, aerofotogrammetrico e cartografico nonché quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti pubblici;

c) gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione.

Art. 6.

Norme finali

1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire, con pagamento delle eventuali quote associative, che faranno capo all'apposito capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni e/o centri e/o eventuali altre strutture internazionali, nazionali e interregionali che abbiano lo scopo di unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello sovregionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le competenze assunte dagli altri assessorati della Regione a mezzo di atti amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema informatico e cartografia saranno coordinate dall'Ufficio informatico e servizio cartografico regionale.

3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l'ordine di priorità per la realizzazione delle carte tecniche di cui all'art. 4 dovrà essere predisposto dall'Ufficio informatico e servizio cartografico e approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Per gli anni successivi, la predisposizione del programma di cui all'art. 4 da parte dell'Ufficio informatico e servizio cartografico e la relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovrà avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.

5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, è ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si farà fronte entro i limiti dello stanziamento già previsto per l'esercizio finanziario 1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi della presente legge, del bilancio della Regione Puglia approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 dicembre 1996

DISTASO

97R0138

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 29.
Riconoscimento delle attività formative autonomamente finanziate e svolte nell'anno 1995/1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Puglia* n. 143 del 31 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce lo svolgimento di attività formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/95 e 1995/96 di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 983 dell'8 marzo 1995 e autorizza l'inizio delle attività per l'anno formativo 1997 a quegli Enti i quali hanno svolto attività nell'anno formativo precedente, a condizione che:

a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività;

b) sia stato comunicato l'inizio dell'attività a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;

c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;

d) l'attività sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;

e) l'attività si sia svolta regolarmente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 dicembre 1996

DISTASO

97R0139

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 41.

Attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 «Interventi urgenti in materia di trasporti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 115 del 27 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Destinatari

1. La Regione del Veneto individua, come soggetti destinatari degli interventi previsti dall'articolo 1 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti delle aziende che cessano di esercitare l'attività di trasporto pubblico locale in data anteriore al 31 dicembre 1997, salvi i casi di cessazione per revoca delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, la Giunta regionale dispone la revoca di tutto il contributo assegnato.

3. I contributi recuperati nei confronti delle aziende cessate sono ridestinati al finanziamento di interventi a sostegno del trasporto pubblico locale.

Art. 2.

Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

1. La Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'assegnazione dei contributi, finalizzati alla copertura dei disavanzi 1987-1993, alle aziende di cui all'art. 1.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve comunque assicurare il seguente ordine di priorità:

a) assegnazione a tutte le aziende di contributi non inferiori al sessanta per cento dei disavanzi rideterminati e certificati rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 1 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, tenuto conto degli interventi regionali già effettuati ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13;

b) assegnazione, alle aziende che non hanno goduto da parte degli enti locali delle anticipazioni previste da decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, di contributi sino alla copertura integrale dei disavanzi relativi al periodo 1987-1993.

Art. 3.

Recupero delle anticipazioni degli Enti locali

1. Gli Enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di esercizio nei confronti delle aziende destinatarie dei contributi di cui all'art. 1, possono attivarsi presso le aziende medesime per l'attuazione del comma 14 dell'art. 1 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

Art. 4.

Obblighi delle aziende assegnatarie dei contributi

1. Le aziende assegnatarie dei contributi di cui alla presente legge, sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 13 dell'art. 1 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'iscrizione, in conseguenza dei relativi decreti ministeriali di assegnazione, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio, delle risorse attribuite alla Regione a valere sull'art. 1 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204:

a) per quanto riguarda le annualità 1995-1996, con le procedure previste dall'art. 20 della vigente legge regionale di contabilità (capitolo n. 1401 dell'entrata e capitolo n. 45783 della spesa);

b) utilizzando le rimanenti otto annualità, detratta la quota parte del contributo spettante alla Regione ai sensi del comma 14 dell'art. 1 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, quale rata di ammortamento di un mutuo da contrarre secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia (capitolo n. 9666 dell'entrata e capitolo n. 45786 della spesa).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1996

GALAN

97R0096

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 relativa ad interventi in favore delle imprese della provincia di Belluno, già modificata con legge regionale 14 settembre 1994, n. 54, e legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del 27 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18

1. L'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Soggetti destinatari). — 1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) le imprese industriali, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, le imprese alberghiere in relazione a strutture ricettive classificabili con almeno 2 stelle ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 e successive modificazioni, le imprese artigiane iscritte al relativo albo, le imprese e loro consorzi in relazione ad impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 e successive modificazioni, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'art. 1 ed aventi i requisiti di piccola o media impresa secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa tra le imprese di cui alla lett. a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei processi di innovazione tecnologica e per la compatibilità ambientale delle attività produttive o la realizzazione di opere a servizio delle imprese stesse;

c) le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lett. a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;

d) gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lett. a)».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 come modificato dall'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54

1. L'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 come modificato dall'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Tipologie degli interventi). — 1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse ridotto di non più di 5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione;

b) concessione di contributi in conto capitale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lett. a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7, destinata ai soggetti di cui all'art. 2, lett. a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lett. b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'art. 7, così destinata:

a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'art. 2, lett. b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'art. 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alle imprese ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1° gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

a) acquisto di terreni e fabbricati nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento;

b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge;

c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;

d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di autoinformazione;

e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;

f) acquisizione di programmi e tecnologie per la informatizzazione delle attività di impresa;

g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;

h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente in connessione con l'attività delle imprese;

i) consolidamento ed espansione della base produttiva ed occupazionale».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18

1. L'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Deleghe alla Provincia di Belluno). — 1. La Provincia di Belluno è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi:

a) snellezza e trasparenza delle procedure;

b) partecipazione ai procedimenti;

c) redditività degli investimenti;

d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.

2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed all'esercizio della delega.

3. Il fondo di rotazione di cui all'art. 3, comma 2, è costituito dalla società Veneto Sviluppo S.p.a., previo accredito da parte della Regione dei relativi importi e viene utilizzato a seguito di apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno.

4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula parere obbligatorio circa la concessione dei finanziamenti agevolati e dei contributi in conto capitale, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:

a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

d) un rappresentante designato dalla società Veneto Sviluppo S.p.a.;

e) due rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati congiuntamente dalle stesse;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato congiuntamente dalle stesse.

6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia che garantiscano le singole iniziative».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Il comitato attualmente in carica svolge le sue funzioni sino a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A partire da tale data entra in carica il comitato nella composizione prevista dal comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1994 come sostituito dall'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18

1. L'art. 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 58,8 miliardi nel triennio 1994-1996 si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nella partita n. 8 del fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo finanziario con assegnazioni statali di cui al capitolo n. 80251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 e pluriennale 1994-1996, per lire 30 miliardi relativamente all'anno 1994, 19 miliardi 340 milioni relativamente all'anno 1995 e 9 miliardi 460 milioni relativamente all'anno 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo n. 20011 denominato "Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della provincia di Belluno (art. 8, legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)" con lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1994, di lire 19 miliardi 340 milioni per l'anno 1995 e di lire 9 miliardi 460 milioni per l'anno 1996».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1996

GALAN

97R0097

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 64.

Acquisto dell'Abbazia di S. Angelo al Raparo nel comune di S. Chirico Raparo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 62 del 31 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Basilicata è autorizzata ad acquistare la proprietà privata dell'immobile «Abbazia S. Angelo al Raparo», monastero italo-greco fondato nel X secolo.

Art. 2.

Il complesso architettonico sarà destinato a centro per attività culturali, con particolare riguardo alla storia del monachesimo basiliano nel Mezzogiorno.

Art. 3.

La struttura di cui all'art. 1, situata nel territorio di S. Chirico Raparo, in catasto al foglio 6, particelle 61 e 62, è costituita da:

Corpo A (Chiesa) mq. 210;

Corpo B (Monastero) mq. 110;

Corpo C (Area archeologica, ruderi) mq. 600;

Grotta con resti di cappella ipogea mq. 2.500;

Terreni connessi al complesso monastico:

a) Area di rispetto intorno agli edifici, mq. 10.000;

b) Area a valle del monastero situata in piano per l'arrivo della strada carrabile mq. 2.600;

c) Strada carrabile ml. 800 x 6 ml, mq. 4.800;

d) Fascia di rispetto a monte ed a valle della strada per una larghezza complessiva di ml. 20 per complessivi mq. 16.000;

e) Sentiero pedonale sul mezzo pendio tra il ponte sul Trigella ed il portale di accesso al complesso, compreso fascia di rispetto di ml. 20 a monte ed a valle mq. 16.000.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in L. 100 milioni sarà imputato al Cap. 7451 del Bilancio di Previsione 96, denominato «Fondo globale provvedimenti in corso».

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 dicembre 1996

DINARDO

97R0063

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 60.

Azione di valorizzazione dei beni storici e naturalistici della Tuscia.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 13 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione Lazio promuove un programma biennale di interventi, da elaborare e attuare a cura dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, al fine di favorire la valorizzazione integrata dei beni storici, archeologici, ambientali e paesaggistici presenti nel territorio della provincia di Viterbo e di incrementare l'occupazione con particolare riguardo a quella giovanile.

Art. 2.

Programma di interventi

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1, di seguito denominato programma, individua i seguenti obiettivi:

a) acquisizione, recupero e valorizzazione di siti e di manufatti di interesse storico e archeologico;

b) valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente circostante i beni di interesse storico e archeologico, anche a fini di promozione turistica;

c) costituzione di sistemi integrati e coordinati tesi ad ottimizzare la fruizione dei beni, quali itinerari turistici, strutture di ricreazione e di ristoro, allestimento di aree didattiche, ad integrazione ed in coerenza con i sistemi territoriali di servizi culturali individuati dalla Regione;

d) predisposizione di servizi informativi computerizzati in rete secondo standard compatibili con quelli realizzati dalla Regione;

e) organizzazione di attività turistiche e didattiche finalizzate a specifiche tipologie di utenza;

i) realizzazione di corsi di formazione professionale e di management specializzato in campo culturale e ambientale, in coerenza con i criteri del piano regionale pluriennale in cui all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.

2. Nel programma sono, altresì, indicati, nel rispetto delle esigenze di trasparenza amministrativa, le procedure per la presentazione dei progetti da elencare nei piani di attuazione, i criteri per la valutazione dei progetti stessi e per la concessione dei contributi pubblici, nonché i termini per l'adozione dei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Piani annuali di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 2, sono elaborati dall'Amministrazione provinciale singoli piani annuali, in cui sono elencati, previa selezione e coordinamento, i progetti di intervento, settoriali e intersettoriali, per il perseguimento degli obiettivi individuati dal programma, proposti dalla stessa Amministrazione provinciale e da altri enti e soggetti pubblici e privati.

2. Per ciascun progetto d'intervento sono specificati:

a) le opere fisiche e/o i servizi relativi all'esecuzione del progetto;

b) l'area territoriale su cui il progetto prevalentemente agisce;

c) l'articolazione in fasi temporali dell'esecuzione del progetto;

d) gli enti e gli altri soggetti incaricati di eseguire il progetto;

e) le risorse finanziarie occorrenti per l'esecuzione;

f) i contributi pubblici a favore degli enti e dei soggetti cui viene affidata l'esecuzione e la quota della spesa, a carico degli stessi, di importo non inferiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo;

g) i riflessi occupazionali previsti;

h) le procedure per l'eventuale modificazione del progetto durante le fasi di esecuzione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;

i) le modalità di controllo nelle varie fasi di esecuzione del progetto.

Art. 4.

Modalità di adozione e approvazione del programma e dei piani

1. L'Amministrazione provinciale predispone il programma, con il concorso dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane compresi nel proprio territorio e sentite le organizzazioni sociali e sindacali operanti a livello provinciale.

2. Il programma è adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è inviato all'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo.

3. La Giunta regionale, entro ulteriori sessanta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il programma adottato dalla provincia di Viterbo, previa verifica della compatibilità con gli atti della programmazione regionale.

4. L'Amministrazione provinciale adotta i piani di attuazione nei termini indicati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e li invia all'assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, il quale li sottopone entro trenta giorni dal ricevimento, alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. Per l'elaborazione del programma e dei piani di attuazione l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione di un comitato tecnico-scientifico costituito da esperti esterni. Le spese per l'attività del comitato sono indicate nel programma e nei piani di attuazione ai quali le spese stesse si riferiscono.

Art. 5.

Coordinamento tecnico ed assistenza

1. L'Amministrazione provinciale di Viterbo assicura l'informazione, l'assistenza ed il coordinamento tecnico per l'attuazione del programma. In particolare:

a) provvede alla diffusione delle notizie riguardanti il programma attraverso i mezzi di informazione;

b) fornisce assistenza agli altri enti e soggetti proponenti per la progettazione e la gestione degli interventi, verificandone la conformità agli obiettivi programmatici e la fattibilità;

c) assume iniziative per scambi culturali, scientifici, formativi e gestionali, nel rispetto della normativa vigente, anche con organismi internazionali.

Art. 6.

Criteri e modalità per l'erogazione e il controllo dei finanziamenti regionali

1. La Regione contribuisce all'attuazione del programma di cui alla presente legge mediante concessione di finanziamenti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa di cui all'articolo 7.

2. I finanziamenti regionali sono concessi alla Provincia di Viterbo all'atto dell'approvazione da parte della Giunta regionale del programma e dei piani cui i finanziamenti stessi si riferiscono.

3. L'Amministrazione provinciale concede i contributi regionali agli enti ed ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei progetti elencati nei piani di attuazione secondo i criteri indicati nel programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che devono, comunque, privilegiare i progetti d'interesse provinciale e quelli proposti dagli enti locali. Detti criteri stabiliscono, altresì, la quota di finanziamento a carico degli enti o soggetti beneficiari dei contributi regionali, in una misura non inferiore al dieci per cento dell'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

4. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi del comma 3 è effettuata dall'Amministrazione provinciale con le seguenti modalità:

a) per gli interventi di carattere edilizio, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per tutti gli altri interventi:

1) con un primo anticipo del dieci per cento alla data di esecutività della deliberazione provinciale di concessione del contributo;

2) con un secondo anticipo, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, ad avvenuta trasmissione dei provvedimenti di acquisto e di incarico relativi all'esecuzione del progetto;

3) con il saldo del restante quaranta per cento, o del minore importo necessario, a seguito della presentazione della rendicontazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta per l'esecuzione del progetto.

5. La Giunta regionale esercita il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti regionali e sull'attuazione dei relativi interventi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 500 milioni per l'anno 1996 e in lire 500 milioni per l'anno 1997, viene iscritto in termini di competenza al capitolo n. 44237, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: «Interventi di valorizzazione dei beni storici e naturalistici della Tuscia». La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante utilizzazione degli stanziamenti indicati nel capitolo n. 49002, lettera a), dei fondi globali, elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 1996/98.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 27 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 dicembre 1996.

97R0164

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherle, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 169/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meriliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Collì, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Caltrini, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLPETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 108/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaremosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 39

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 260.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 860.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

